



COMUNE DI CADONEGHE
Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 16.07.2008
Modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 17.03.2009
Modificato con deliberazione di C.C. n. 22 del 27.04.2011

PARTE PRIMA	7
Disposizioni comuni	7
ART. 1 Disciplina della Polizia Urbana	7
ART. 2 Oggetto e applicazione	7
ART. 3 Definizioni	8
ART. 4 Vigilanza	8
ART. 5 Concessioni e autorizzazioni	9
PARTE SECONDA	10
Sicurezza e qualità degli spazi ed aree pubbliche -	10
TITOLO I - Norme di comportamento	10
ART. 6 Disposizione di carattere generale	10
ART. 7 Comportamenti vietati	10
TITOLO II – Qualità dello spazio urbano	12
ART. 8 Nettezza del suolo e dell'abitato	12
ART. 9 Pulizia e manutenzione di marciapiedi, cortili, scale e portici	12
ART. 10 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	12
ART. 11 Arredo urbano	13
TITOLO III - Decoro degli edifici	13
ART. 12 Manutenzione degli edifici e delle aree	13
ART. 13 Ornamento esterno ai fabbricati	14
ART. 14 Installazione di apparecchiature tecnologiche ed antenne paraboliche	15
ART. 15 Esposizione, lavatura, battitura di panni, tappeti e biancheria	16
ART. 16 Rifiuti	16
TITOLO IV - Decoro delle strade	16
ART. 17 Collocamento di cartelli, iscrizioni e manifesti a fini pubblicitari e non	16
ART. 18 Illuminazione e luminarie	17
PARTE TERZA	19
Tutela dell' ambiente	19
ART. 19 Inquinamento atmosferico e delle acque	19
TITOLO I - Inquinamento delle acque -	19
ART. 20 Utilizzo di acqua potabile	19
ATR. 21 Prelievo da falda o sorgente e derivazione	19
ART. 22 Ripari ai pozzi, cisterne e simili	19
TITOLO II - Fossi e canali	20
ART. 23 Disciplina dei fossati	20
TITOLO III - Inquinamento atmosferico	20

ART. 25	Riduzione emissione gas inquinanti in atmosfera.....	20
ART. 26	Tutela della salute pubblica	20
ART. 25	Uso dei “cannoni spaventapasseri e/o antigrandine”.....	21
ART. 27	Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e simili svolte all’aperto 21	
TITOLO IV - Igiene ambientale.....		21
ART. 28	Trattamenti antiparassitari	21
ART. 29	Disposizioni per la lotta contro gli insetti ed animali nocivi e molesti	23
ART. 30	Disposizioni particolari per la lotta contro le zanzare.....	24
ART. 31	Proliferazione di piccioni e di altri volatili	26
ART. 32	Trasporto di materiale di facile dispersione	26
ART. 33	Materiale di demolizione.....	27
ART. 34	Deposito di materiale su aree private	27
PARTE QUARTA		28
Aree verdi e giardini privati		28
ART. 35	Giardini e parchi pubblici	28
ART. 36	Potatura alberi, cespugli, arbusti e taglio dell’erba	28
ART. 37	Orti	29
ART. 38	Utilizzo macchine da giardino.....	29
PARTE QUINTA.....		30
Disposizioni sulla quiete pubblica e sul rumore		30
ART. 39	Disposizioni generali	30
ART. 40	Generazione di rumore.....	30
ART. 41	Strumenti musicali	31
ART. 42	Dispositivi acustici antifurto	31
ART. 43	Schiamazzi, grida e strepiti.....	32
ART. 44	Lavoro notturno	32
ART. 45	Carico e scarico e trasporto merci che causano rumore	32
ART. 47	Spettacoli e trattenimenti	32
ART. 48	Circoli privati.....	33
ART. 49	ALTOPARLANTI	33
L’uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell’art.59 del Regolamento del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.....		33
PARTE SESTA.....		34
Disposizioni sulla sicurezza degli abitati e delle strade		34
TITOLO I - Prevenzione degli incendi.....		34
ART. 50	Sorveglianza.....	34
ART. 51	Accensione di fuochi	34
ART. 52	Locali per la lavorazione e/o deposito di materiali combustibili	34
ART. 53	Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile.....	34
ART. 54	Fuochi artificiali, polveri ed esplosivi	35

TITOLO II - Strade	35
ART. 55 Segnalazioni e ripari di opere in costruzione.....	35
ART. 56 Apertura di botole e chiusini	35
PARTE SETTIMA	35
- Occupazione di aree e spazi pubblici -	35
TITOLO I - Disposizioni generali e specificazioni	35
ART. 57 Disposizioni generali	35
ART. 58 Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni.....	36
TITOLO II - Disposizioni particolari	36
ART. 59 Occupazioni per manifestazioni.....	36
ART. 60 Occupazioni con elementi di arredo	37
ART. 61 Occupazioni con dehors, tavolini, sedie e/o simili	37
ART. 62 Occupazioni per lavori di pubblica utilità.....	37
ART. 63 Occupazione per lavori edili e/o di manutenzione	38
ART. 64 Occupazioni per temporanea esposizione.....	38
ART. 65 Commercio in forma itinerante	38
ART. 66 Occupazioni per esposizione di merci	38
ART. 67 Occupazioni di altra natura.....	39
PARTE OTTAVA	40
Disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici	40
ART. 68 Esercizi pubblici.....	40
ART. 69 Obbligo di vendita.....	40
ART. 70 Pesatura delle merci e disciplina degli involucri	40
ART. 71 Vendita del pane	40
ART. 72 Vendita con consumo immediato	41
ART. 73 Commercio all'ingrosso e al dettaglio	41
ART. 74 Attività miste	41
ART. 75 Contrassegni del Comune.....	41
ART. 76 Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici ed elettronici da trattenimento e da giochi da abilità.	42
ART. 77 Sale gioco.....	42
ART. 78 Circoli privati.....	43
ART. 79 Definizione del "Valore esiguo" ai fini del commercio di cose usate.	43
PARTE NONA	45
- Norme sulla tutela degli animali -	45
TITOLO I - Definizioni e principi generali	45
ART. 82 Definizioni ed ambito di applicazione	45
ART. 83 Detenzione e maltrattamento di animali	45
ART. 84 Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica	47
ART. 85 Esposizione e commercializzazione di animali.....	48
ART. 86 Mostre, fiere, esposizioni e circhi	49
ART. 87 Volatili.....	50

TITOLO II - Animali d'affezione	50
ART.88 Detenzione di cani e gatti	50
ART. 89 Cani e strutture di ricovero	50
ART. 90 Doveri dei proprietari di cani.....	51
ART. 91 Gatti e colonie feline.....	52
ART. 92 Pet-therapy.....	52
TITOLO III - Norme per l'igiene e la sicurezza	53
ART. 93 Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali.....	53
ART. 94 Avvelenamenti e trappole.....	53
ART. 95 Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione	53
ART. 96 Animali sinantropi	54
ART. 97 Percorrenza di strade pubbliche con animali.....	54
ART. 98 Animali pericolosi	55
TITOLO IV - Norme per la detenzione di animali da reddito in zone urbane	55
ART. 99 Animali da reddito in allevamento a carattere familiare	55
PARTE DECIMA	57
Disposizioni aggiuntive	57
ART. 100 Caravan, autocaravan, tende, carri abitazioni e accampamenti	57
ART. 101 Cortei e cerimonie.....	57
PARTE UNDICESIMA	58
Disposizioni finali	58
ART. 102 Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative	58
ART . 102 bis Attività di pulitura a secco, lavanderia, stireria, tintoria e lavanderie a gettone	58
ART. 103 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive 59	
ART. 103 Sanzione accessoria della sospensione e della revocadelle autorizzazioni e/o concessioni	60
ART. 104 Inottemperanza all'ordinanza.....	60
ART. 105 Entrata in vigore.....	60
ALLEGATI	61
ALLEGATO 1	61
Classificazione delle industrie ed attività insalubri:.....	61
A) Sostanze chimiche	61
B) Prodotti e materiali	63
C) Attività industriali	65
Parte II INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE	65

A) Sostanze chimiche	65
B) Materiali e prodotti.....	66
C) Attività industriali	67

ALLEGATO 2 68

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività.....	68
--	----

ALLEGATO 3 69

Tab. 1 - Scala Beaufort (Velocità del vento ad una altezza di 10 m su terreno piatto) ...	69
---	----

PARTE PRIMA

Disposizioni comuni

ART. 1 *Disciplina della Polizia Urbana*

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali vigenti per le varie fattispecie considerate, e comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente nell'ottica di più ampia fruibilità dei beni comuni

Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, i cittadini dovranno osservare le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui al comma precedente ed i relativi ordini specifici dell'Autorità locale, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione delle stesse.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private soggette a pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

ART. 2 *Oggetto e applicazione*

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

1. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
2. tutela ambientale;
3. quiete pubblica e privata;
4. occupazione suolo pubblico;
5. esercizi pubblici;
6. protezione e tutela degli animali
7. acque interne

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Il presente Regolamento, pur essendo riservato ai centri urbani, intesi come agglomerato di più edifici, potrà essere esteso all'intero Comune qualora lo prevedano i singoli articoli.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 3 Definizioni

Per “bene comune” si intende lo spazio urbano nella sua complessità ed in particolare si intende:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato, ma gravato di servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di Legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi e i giardini pubblici ed il verde pubblico in generale;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane;
- e) le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto di cui debba essere salvaguardata l'integrità ed il decoro;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 4 Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, personale di altri enti, preposti in via generale agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza oltre che gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute almeno a livello provinciale con finalità di vigilanza ambientale.

Gli agenti del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Il Sindaco, ha la facoltà di emettere ordinanze nei casi previsti dagli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fatto salvo quanto previsto al comma 3 le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dai funzionari Responsabili in base alle rispettive competenze.

ART. 5 Concessioni e autorizzazioni

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al servizio comunale competente.

L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta secondo quanto stabilito dalla Legge 241/90.

Il Responsabile del servizio competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

PARTE SECONDA

Sicurezza e qualità degli spazi ed aree pubbliche -

TITOLO I - Norme di comportamento

ART. 6 *Disposizione di carattere generale*

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo, degli edifici e dei beni comuni in genere come definiti dall'articolo 3, anche se dipendenti da incuria.

ART. 7 *Comportamenti vietati*

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici o privati, salvo autorizzazione;
- f) praticare, salvo autorizzazione comunale, giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) immergersi nelle fontane pubbliche o farne uso improprio, quale svolgere qualsiasi operazione di lavaggio;
- h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e nelle soglie degli ingressi;
- i) spostare, manomettere, insudiciare, rompere o incendiare i contenitori dei rifiuti;

- j) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- k) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti, o esporre cose, contrari alla decenza ed al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, anche morali;
- m) soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi, come fiammiferi o mozziconi di sigaretta, nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio;
- o) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.
- p) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a lavori di manutenzione o ristrutturazione di fabbricati o parte di essi, comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione secondo quanto riportato nel presente Regolamento;
- q) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- r) lavare o eseguire riparazioni di veicoli su suolo pubblico, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore;
- s) segare o spaccare legna su suolo pubblico.
- t) l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento;
- u) è vietato l'utilizzo di bombolette spray a schiuma, anche in occasioni di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche);
- v) lasciare in sosta, anche se in luogo privato, veicoli con il motore acceso senza motivo apparente, se non quello di riscaldare lo stesso provocando l'emissione di fumi nocivi.
- w) apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali.
- x)

TITOLO II – Qualità dello spazio urbano

ART. 8 *Nettezza del suolo e dell'abitato*

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nelle condotte destinate alla raccolta delle acque meteoriche, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 3 m (tre metri) dall'area oggetto di concessione.

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti secondo quanto stabilito dal *Regolamento Comunale di Igiene Ambientale*.

Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

ART. 9 *Pulizia e manutenzione di marciapiedi, cortili, scale e portici*

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, per i materiali direttamente ricollegabili all'attività esercitata.

L'obbligo di cui al comma 1, è esteso per i marciapiedi, i cortili, le scale degli edifici confinanti con la pubblica via, ai singoli proprietari per il tratto di loro influenza fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata, l'area stessa deve essere sistemata a verde o pavimentata a cura e spese del proprietario frontista, fermo restando l'ottenimento del necessario titolo abilitativo.

I portici ed i passaggi coperti, gravanti di servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti, ultimati in ogni parte e mantenuti puliti a spese del proprietario, in accordo con quanto riportato nel *Regolamento Edilizio Comunale*.

ART. 10 *Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio*

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle grondaie o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.

Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

Da parte dei soggetti di cui al comma 1 la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, per le operazioni sopradette deve darsi preventiva comunicazione al comando di Polizia Locale.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

ART. 11 Arredo urbano

E' vietato spostare, manomettere o rompere, danneggiare ed imbrattare i contenitori dei rifiuti, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, le panchine, i cartelli indicatori e segnaletici, le cabine del telefono e tutte le strutture pubbliche in genere.

Quanto sopra, ferma restando l'azione penale ed il risarcimento dei danni.

TITOLO III - Decoro degli edifici

ART. 12 Manutenzione degli edifici e delle aree

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento

della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro. Sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere, secondo necessità, alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili, secondo quanto stabilito all'art. 79 del Regolamento.

I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della apposizione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici; questi devono essere collocati in modo tale da essere leggibile dalla pubblica via sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.

Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiale o in fognatura, secondo le disposizioni del *Regolamento Edilizio Comunale*. Si deve inoltre evitare, nei dispositivi di raccolta citati, il ristagno anche temporaneo di acqua piovana, in accordo con quanto stabilito all'art. 28 de Regolamento, per la lotta contro le zanzare.

I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse e degli impianti stessi almeno una volta all'anno o comunque quando siano colmi.

Le operazioni di pulizia e spurgo, di cui al comma 4, devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Gli stessi soggetti di cui al comma 4 devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro urbano, devono mantenerle libere e sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune o dall'Ente Gestore per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Ufficio Tecnico Comunale. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

ART. 13 Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento, come vasi da fiori, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc., posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, deve essere evitata la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, debbono rispettare le norme previste dal *Regolamento Edilizio Comunale*.

ART. 14 Installazione di apparecchiature tecnologiche ed antenne paraboliche

L'installazione di apparecchiature tecnologiche pannelli solari, condizionatori e altre strutture, è regolamentata dal *Regolamento Edilizio Comunale*. Il loro posizionamento deve essere fatto di sui tetti dei fabbricati, possibilmente sul versante opposto alla pubblica via, o comunque in ambiti che ne limitano l'impatto visivo.

L'installazione delle antenne televisive e paraboliche in tutto il territorio comunale dovrà avvenire nel rispetto del presente articolo ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

Le disposizioni valgono per tutti gli immobili nel territorio comunale.

Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

Sono escluse dal presente articolo le antenne di qualsiasi genere atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

1. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a) tutti le antenne televisive e/o satellitari dovranno essere collocate sul tetto degli edifici;
- b) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto televisivo e/o satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
- c) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
- d) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare, in ogni caso il numero massimo di impianti non potrà essere superiore a quattro;
- e) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale, nel limite massimo di cui al punto precedente;
- f) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- g) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;

- h) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
- i) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
- j) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio, distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola, non potrà essere maggiore di cm. 50;
- k) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto, colmo, per più di m. 1;
- l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio, massimo cm. 50 e dalla parabola, massimo m. 1,50;
- m) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- n) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

ART. 15 *Esposizione, lavatura, battitura di panni, tappeti e biancheria*

E' vietato scuotere e/o stendere tappeti, panni, biancheria ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.

Nelle vie principali è vietato stendere fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime tappeti, panni, biancheria ed oggetti simili.

ART. 16 *Rifiuti*

1. La produzione, la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono normati da apposito *Regolamento Comunale di Igiene Ambientale*.

TITOLO IV - Decoro delle strade

ART. 17 *Collocamento di cartelli, iscrizioni e manifesti a fini pubblicitari e non*

E' vietato in generale il collocamento di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, e di qualsiasi altro mezzo, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono generare confusione con la segnaletica stradale, salvo autorizzazione dal Comune in accordo con quanto stabilito dal *Codice della Strada* e dalle vigenti norme in materia di pubblicità e pubbliche affissioni e dal Regolamento Edilizio Comunale.

E' vietato in generale lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili,

opuscoli o manifesti o altri materiali anche pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non causare, in alcun modo, deposito al suolo o su veicoli in sosta e senza recare disturbo alle persone.

Il divieto di cui al comma 1 è da applicarsi anche a:

- a) piccoli manifesti, volantini, striscioni, cartelli, e simili realizzati e collocati in occasione di cerimonie religiose, quali matrimoni, anniversari e funerali;
- b) striscioni, cartelli, manifesti volantini e simili riportanti istanze di carattere politico amministrativo.

Le epigrafi e gli altri manifesti funebri possono essere esposte esclusivamente nelle apposite bacheche.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

ART. 18 *Illuminazione e luminarie*

I portici e le scale dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di uso pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati, preferibilmente con dispositivi a basso consumo energetico, secondo quanto stabilito dal *Regolamento Edilizio Comunale*.

La collocazione di luminarie lungo le strade, da parte di privati, commercianti e non, qualora si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva Denuncia di Inizio Attività, ai sensi degli art. 57 TULPS, *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*, approvato con R.D. n.773/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.

Negli allestimenti delle luminarie devono essere utilizzati supporti giudicati idonei da un Tecnico competente, quali i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. In ogni caso è vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a 5,50 metri dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a 3 metri se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o messi in esercizio. E'

altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione o festività.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

PARTE TERZA

Tutela dell' ambiente

ART. 19 *Inquinamento atmosferico e delle acque*

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle norme legislative statali e regionali vigenti in materia, nonché da quelle del *Regolamento Edilizio*.

TITOLO I - Inquinamento delle acque -

ART. 20 *Utilizzo di acqua potabile*

L'acqua potabile è un bene primario da salvaguardare, pertanto è da utilizzarsi in maniera attenta evitandone il più possibile gli sprechi e gli abusi.

In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza del Dirigente competente, potranno essere adottate ulteriori disposizioni restrittive in materia, quali il divieto di utilizzare acqua potabile per innaffiare piante e giardini o per lavare automobili.

ATR. 21 *Prelievo da falda o sorgente e derivazione*

L'utilizzo di risorse prelevate da falde o sorgenti, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per uso diverso da quello potabile secondo le disposizioni dettate dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche (T.U. 152/2006, art. 96).

E' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorità competente Genio Civile.

Il divieto di cui al comma 2 non è da considerarsi per pozzi ad uso domestico, secondo l'art. 93 del R.D. 1775/1933, dei quali è sufficiente fare denuncia all'Autorità competente. Per pozzo ad uso domestico s'intende quel pozzo destinato all'irrigazione di orti e/o giardini privati. La realizzazione del pozzo deve essere eseguita in base alle disposizioni dell'art. 889 del Codice Civile che prevede il rispetto della distanza dal confine di proprietà pari ad 1 m (un metro).

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

ART. 22 *Ripari ai pozzi, cisterne e simili*

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

TITOLO II - Fossi e canali

ART. 23 *Disciplina dei fossati*

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, vicinali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. Le norme per il mantenimento, l'utilizzo e la realizzazione di fossi e canali in tutto il territorio comunale sono stabilite nel Regolamento di Polizia Rurale agli articoli da 30 a 41.

TITOLO III - Inquinamento atmosferico

ART. 25 *Riduzione emissione gas inquinanti in atmosfera*

E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata, prolungata oltre 3 minuti, dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
- i veicoli in avaria che necessitino di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

ART. 26 *Tutela della salute pubblica*

Le manifatture o le fabbriche ed industrie contenute nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, allegato al D.M. 5 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni, che producono gas o altre esalazioni insalubri o che possono comunque essere insediate nella parte abitata del comune, potranno essere permesse solo a condizione che l'imprenditore che le esercita provi che, con l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il loro esercizio non rechi in alcun modo danno alla salute degli abitanti.

Chiunque intenda attivare, rilevare, trasformare od ampliare uno stabilimento industriale, una fabbrica, un laboratorio o una manifattura di cui al comma precedente, deve ottenere autorizzazione dal parte del Sindaco prima dell'inizio dell'attività, indipendentemente dall'ottenimento del idoneo titolo edilizio per la realizzazione dell'immobile.

La richiesta di autorizzazione di cui al comma precedente, ai fini di quanto previsto dagli artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie, deve essere corredata da una dettagliata relazione sul ciclo di lavorazione che si intenda effettuare.

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi e liquidi e simili, provenienti da manifatture o fabbriche, possono essere di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le misure da applicare per prevenire o impedire il danno od il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. In caso di inadempienza il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e nei termini stabiliti dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ART. 25 *Uso dei “cannoni spaventapasseri e/o antigrandine”*

È vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai 100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze.

E' vietato l'impiego dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine a una distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ad eventuali Consorzi.

L'impiego di tali dispositivi è da considerarsi attività rumorosa, pertanto è soggetta alle disposizioni previste all'art. 36 (Generazione di rumore) del Regolamento.

Tra una emissione e l'altra deve trascorrere un intervallo di tempo non inferiore a 5 minuti.

Il divieto di cui al comma 3 non si applica in caso di eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

ART. 27 *Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e simili svolte all'aperto*

E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura, di sabbiatura e simili senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Sono concesse piccole riparazioni e manutenzioni che non arrechino danno e fastidio a terzi.

Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità, es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc., idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare a ridosso delle strade o di altre proprietà.

TITOLO IV - Igiene ambientale

ART. 28 *Trattamenti antiparassitari*

Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta

contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3.

L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica.

E' comunque fatto sempre obbligo di:

- a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
- b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
- c) non eseguire i trattamenti nelle giornate di tempo perturbato o in presenza di vento superiore a quello classificato come brezza della scala Beaufort (Allegato 3)
- d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
- e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
- f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
- g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
- h) segnalare preventivamente, con almeno 24 ore di anticipo, attraverso cartelli segnalatori, chiari e visibili, l'attualità dei trattamenti;
- i) avvisare i vicini informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
- j) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
- k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;

- l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
- n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco, dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc., idonei mezzi di protezione personale, maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile, idonei a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
- p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura ad esclusione dei casi di necessità accertati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3, lett. b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).

ART. 29 Disposizioni per la lotta contro gli insetti ed animali nocivi e molesti

La salvaguardia dell'igiene del suolo è indispensabile allo scopo di prevenire il formarsi di focolai di zanzare o di altri insetti nocivi e molesti e di rendere più agevole ed efficace la lotta contro topi, ratti ed insetti.

È vietato lo scarico ed il deposito di immondizie sul suolo pubblico e privato ed inoltre è vietato altresì l'eccessivo e prolungato accatastamento di oggetti sul suolo pubblico e privato.

I cortili, i terreni scoperti e le aree fabbricabili devono essere tenuti sgombri a cura dei proprietari o conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed eventualmente recintati in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti; devono inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza.

In tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, in tutti gli stabilimenti dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti, nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile e simili, presso gli impianti di

depurazione delle acque, nei luoghi ove sono depositati i rifiuti delle abitazioni rurali, nelle stalle ed in altri ricoveri per animali, devono essere attuate, a cura dei proprietari o dei conduttori, misure contro le mosche secondo metodi e mezzi efficaci.

Qualora nel territorio comunale si evidenzino problemi causati da ratti, topi, insetti nocivi e molesti o altri infestanti, di entità tale da costituire, a giudizio dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, un pericolo per la salute pubblica, il Sindaco ordina i necessari interventi di derattizzazione o disinfestazione e di bonifica ambientale, su parere degli stessi Servizi.

In caso di inadempienza a quanto ordinato dal Sindaco, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare i lavori non eseguiti dai privati, ponendo a carico dei medesimi l'onere relativo.

ART. 30 *Disposizioni particolari per la lotta contro le zanzare*

Nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 ottobre di ogni anno, è fatto obbligo a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, di:

- a) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, ecc.;
- b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappe gestite dall'Azienda USL per il monitoraggio dell'infestazione;
- c) trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni rese disponibili dalle farmacie e comunicate alla cittadinanza con adeguati interventi informativi; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
- d) tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra
- e) pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio di ogni ciclo di trattamento larvicida;
- f) introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;

- g) introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
- h) non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di insetti;
- i) consentire l'accesso alle proprietà private esclusivamente nell'area esterna all'abitazione, del personale incaricato delle attività di lotta riconoscibile per la divisa e/o dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

A tutti i conduttori di orti ed a chiunque allevi animali, nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 ottobre di ogni anno, è fatto obbligo di:

- a) privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- b) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c) chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
- d) curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 ottobre di ogni anno, è fatto obbligo di:

- e) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- f) ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- g) provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- h) non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione ;
- i) provvedere all'immediato trattamento mediante prodotti insetticidi piretroidi di tutti gli stock di pneumatici in ingresso ed in uscita dalla ditte;
- j) provvedere all'immediato smaltimento dei pneumatici non più commerciabili;

Ai responsabili dei cantieri nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 ottobre di ogni anno, è fatto obbligo di:

- a) evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- b) sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- c) provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 1 marzo - 31 ottobre di ogni anno, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinentziali, interventi adulcidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

ART. 31 Proliferaazione di piccioni e di altri volatili

E' vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici.

Qualora i colombi terraioli o altri volatili con la loro eccessiva presenza siano causa di inconvenienti igienico sanitari o qualora risultino affetti da malattie infettive, il Comune sentito i Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL predispone l'attuazione di piani di controllo delle popolazioni di volatili mediante mezzi chirurgici, biologici o farmacologici ed eventualmente anche con la cattura e la soppressione con mezzi consentiti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

ART. 32 Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, terra da scavo e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, sostanze organiche e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto da case o negozi poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Le violazioni di cui ai commi precedenti, comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

ART. 33 *Materiale di demolizione*

E' proibito gettare o disperdere sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, nei fiumi e nei fossati, dai ponti, nel cimitero o su aree verdi pubbliche, materiali da demolizione o rifiuti. Questi vanno opportunamente smaltiti in base alle norme date dal *Regolamento Comunale di Igiene Ambientale* e in accordo con il D. Lgs. n°152/2006 T.U. Ambiente.

ART. 34 *Deposito di materiale su aree private*

All'interno e all'esterno dei centri abitati, nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi materiale, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'igiene all' estetica ed al decoro dell'abitato.

PARTE QUARTA

Aree verdi e giardini privati

ART. 35 Giardini e parchi pubblici

Nei giardini e parchi pubblici è vietato:

- a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli a motore in genere, carretti, cavalli ed altri animali; il transito dei velocipedi è consentito a condizione che esso siano condotti a mano;
- b) accedere con cane non tenuto al guinzaglio o senza museruola e senza gli strumenti idonei alla raccolta delle eventuali deiezioni dell'animale;
- c) per cani di razza a rischio aggressività, di cui all'elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006, riportato nell'Allegato 2 del Regolamento, è fatto obbligo al proprietario o detentore di applicare sia solido guinzaglio di lunghezza non superiore ad 80 cm., sia idonea museruola;
- d) condurre il cane fuori dai percorsi pavimentati e/o pedonali, salvo che in aree o parchi appositamente riservati;
- e) guastare o lordare le panchine, rovinare le siepi, salire sugli alberi o appendersi, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- f) qualora il parco sia recintato, introdursi oltre l'orario di chiusura dello stesso;
- g) accendere fuochi di qualsiasi genere salvo in zone opportunamente attrezzate;
- h) adottare linguaggi non conformi alla presenza di minori e tenere comportamenti che possono costituire motivo di disagio, anche morale, in considerazione dell'età degli utenti;
- i) tenere comportamenti atti a cagionare il disturbo della quiete pubblica in particolare negli orari notturni tra le ore 22 e le 7.

Le norme suddette, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze del Comune.

ART. 36 Potatura alberi, cespugli, arbusti e taglio dell'erba

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su aree e terreni prospicienti spazi di pubblico passaggio, devono mantenere le chiome degli alberi, cespugli ed arbusti entro la loro proprietà per non recare danno al transito di persone e mezzi di trasporto. Devono inoltre rispettarsi le distanze dai confini delle proprietà stabiliti dall'art. 892 del *Codice Civile*.

Sono consentite sporgenze di rami con altezza superiore ai 2,70 m (due metri e settanta centimetri), al di sopra del marciapiede e 5,50 m (cinque metri e mezzo) se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la

visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma è onere del proprietario dell'albero provvedere alla pulizia dell'area pubblica da foglie, fiori, bacche, frutti ecc., prodotti dalla pianta i cui rami sporgono.

La potatura deve avvenire in condizioni di sicurezza per chi opera e per chi transita nella zona. Le ramaglie tagliate ricadenti in suolo pubblico dovranno essere immediatamente rimosse e debitamente smaltite a fine operazione.

L'abbattimento di esemplari arborei è condizionato ad autorizzazione secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale.

In tutti i giardini e fondi privati dove sia presente un tappeto erboso, anche se incolto, il taglio dell'erba deve essere effettuato con frequenza non superiore a tre mesi e con primo taglio annuale entro la fine del mese di maggio.

Non è comunque in alcun modo consentito lasciar crescere l'erba oltre i 30 cm (trenta centimetri) dal suolo, al fine di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate ad evitare il proliferare di insetti ad animali.

La manutenzione delle aree verdi comunali e di quelle di cui non sia possibile identificare un privato responsabile, spetta al Comune.

ART. 37 Orti

Salve le norme che disciplinano l'attività di coltivatore diretto, la coltivazione di terreni ad ortaglia è consentita, quando non sia di pregiudizio al decoro cittadino e/o non si verifichino inconvenienti igienici come addensamenti d'insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque moleste per il vicinato, causati da uso di letame, concimanti ed altro.

La gestione delle aree adibite ad orti sociali è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale.

ART. 38 Utilizzo macchine da giardino

L'utilizzo di macchine da giardino quali tagliaerba, tagliasiepe, sega elettrica e simili, è considerata attività rumorosa e per tanto deve essere osservato quanto **previsto dall'art. 36 del Regolamento.**

PARTE QUINTA

Disposizioni sulla quiete pubblica e sul rumore

ART. 39 Disposizioni generali

Ai fini delle previsioni dei successivi articoli e del Regolamento in generale, per “disturbo” deve intendersi il fenomeno che in relazione all’immissione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane, cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute, nonché turbamento dell’ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Per le seguenti attività:

- Cantieri edili, stradali o assimilabili
- Manifestazioni musicali, popolari, sportive o ricreative
- Attività permanenti
- Infrastrutture di trasporto
- Attività industriali

gli orari e i limiti consentiti per la generazione del rumore sono disciplinati dagli articoli seguenti, fino all’approvazione del Regolamento Comunale per la tutela dell’inquinamento acustico.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi competenti o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l’esercizio dell’arte, del mestiere o dell’industria responsabile delle molestie o dell’incomodo.

Il Comune di Cadoneghe riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.

Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre, in aggiunta alle seguenti norme, limitazioni in materia, all’interno della fascia oraria 22.00 - 8.00.

ART. 40 Generazione di rumore

Nelle abitazioni private e nelle aree esterne limitrofe, non è consentito attivare fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00.

La generazione di rumore di qualsiasi tipo, capace di causare disturbo, è consentita solo nelle seguenti fasce orarie:

- nei giorni feriali: 8.00 - 12.30 e 15.00 - 20.00;
- nei giorni festivi e di sabato: 9.00 - 12.30 e 16.00 - 20.00.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da essere contenute nel locale in cui si trova la fonte sonora. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 7.30 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali e prima delle ore 9.00, fra le ore 12.30 e le ore 16.00, e dopo le ore 20.00 nei giorni festivi e di sabato.

Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Gli orari stabiliti al comma 3 sono da applicarsi anche per l'utilizzo di macchine da giardini quali tagliaerba, sega elettrica e simili.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ad enti o aziende che erogano pubblici servizi e alle ditte che lavorano per conto di questi.

ART. 41 *Strumenti musicali*

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.30 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

ART. 42 *Dispositivi acustici antifurto*

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma lettera g) della Legge 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico dell'Amministratore là dove previsto o, di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere

utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Il segnale non deve, comunque, superare la durata massima di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

ART. 43 Schiamazzi, grida e strepiti

E' vietato provocare disturbo eccedente la normale tollerabilità alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, annunci pubblicitari dei rivenditori o con malgoverno di animali, tanto di giorno quanto di notte.

Sono altresì vietati nei gli spari, gli scoppi e l'accensione di fuochi pirotecnici, salvo deroghe autorizzate dal Comune in occasione di particolari festività.

ART. 44 Lavoro notturno

Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 06,00 del giorno seguente.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ad Enti o Aziende che erogano pubblici servizi e alle ditte che lavorano per conto di questi.

Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dall'A.R.P.A., il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1..

ART. 45 Carico e scarico e trasporto merci che causano rumore

Dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

ART. 47 Spettacoli e trattenimenti

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 08,00

Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

ART. 48 *Circoli privati*

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo precedente commi 1. e 2. .

ART. 49 *ALTOPARLANTI*

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Nelle giornate festive, la pubblicità è consentita dalle ore 10.00 alle ore 13.00 solo per divulgare messaggi relativi ad iniziative culturali.

PARTE SESTA

Disposizioni sulla sicurezza degli abitati e delle strade

TITOLO I - Prevenzione degli incendi

ART. 50 Sorveglianza

Il servizio di prevenzione incendi è di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Ad essi va richiesto il parere di conformità per gli edifici nei quali sono esercitate le attività elencate nel D.M. 16.02.82 e successive modifiche e secondo quanto stabilito dal *Regolamento Edilizio Comunale*.

ART. 51 Accensione di fuochi

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del *Regolamento di Polizia Rurale*, è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.

E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m (cento metri) dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 del TULPS, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a 100 m (cento metri) dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

ART. 52 Locali per la lavorazione e/o deposito di materiali combustibili

I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

ART. 53 Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile

E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati o in depositi privi di aerazione. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati

da più di due lati da fabbricati, materiale legnoso e qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le dovute cautele.

E' consentito, in area privata e nel rispetto di quanto stabilito al comma, accatastare legna da ardere ad uso domestico, per una quantità massima di 40 q (quaranta quintali).

E' fatto obbligo al proprietario della catasta di legna, mantenere questa in condizioni igieniche tali da non arrecare disturbo a terzi, provvedendo quando necessario ad effettuare tempestivamente trattamenti di derattizzazione o disinfestazione.

ART. 54 Fuochi artificiali, polveri ed esplosivi

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione vigente, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti ed infiammabili per l'esercizio della vendita al minuto senza la prescritta autorizzazione.

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

TITOLO II - Strade

ART. 55 Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od la manutenzione e/o ristrutturazione di edifici o manufatti esistenti, oltre all'osservanza delle prescrizioni del *Regolamento Edilizio Comunale*, dovranno collocarsi nella strada adiacente gli idonei segnali e ripari in secondo il *Codice della Strada*; questi dovranno rimanervi fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte dovrà tenersi accesa idonea segnalazione luminosa..

ART. 56 Apertura di botole e chiusini

È vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

PARTE SETTIMA

- Occupazione di aree e spazi pubblici -

TITOLO I - Disposizioni generali e specificazioni

ART. 57 Disposizioni generali

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione del Comune secondo il vigente

Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 2.

La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire specifici provvedimenti autorizzatori, anche in forma precaria.

Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello specifico Regolamento Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche.

ART. 58 Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni

Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per la occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto come stabilito all'art. 8 (Nettezza del suolo e dell'abitato) del Regolamento.

TITOLO II - Disposizioni particolari

ART. 59 Occupazioni per manifestazioni

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione, ai competenti Uffici Comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti e richiesta in deroga d emissione sonora.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati secondo quanto disposto dal vigente *Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*.

ART. 60 Occupazioni con elementi di arredo

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti luogo pubblico, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione veicolare e/o pedonale, che si tratti di intervento unitario che si inserisca in modo armonico nel contesto e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Analogha occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

ART. 61 Occupazioni con dehors, tavolini, sedie e/o simili

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie ombrelloni o simili.

ART. 62 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Ove per l'esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio competente ed ottenere l'autorizzazione, secondo quanto disposto dal vigente *Regolamento Comunale per gli interventi di manomissione del suolo pubblico*.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del *Codice della Strada*. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

ART. 63 Occupazione per lavori edili e/o di manutenzione

Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di materiale.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia o manutenzione di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione..

ART. 64 Occupazioni per temporanea esposizione

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione temporanea di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

ART. 65 Commercio in forma itinerante

I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei divieti e limiti imposti dalle specifiche norme in materia.

Il Sindaco con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

ART. 66 Occupazioni per esposizione di merci

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti suolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione lasci libero un passaggio di almeno 1,00 dal filo della strada..

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore a 0,5 metri dal suolo.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 67 *Occupazioni di altra natura*

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

PARTE OTTAVA

Disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici

ART. 68 *Esercizi pubblici*

I pubblici esercizi devono essere tenuti costantemente puliti ed adeguatamente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico. Nei locali non possono essere eseguiti operazioni e tenuti atteggiamenti che possano riuscire indecorose o antigieniche.

L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme igienico-sanitarie e saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove autorizzazioni o sub-ingressi, al fine di permettere un adeguamento delle esistenti strutture commerciali e della rete distributiva cittadina.

In ogni nuovo esercizio pubblico come bar, ristoranti è fatto obbligo di essere dotati di servizi igienici secondo quanto stabilito dal vigente *Regolamento Edilizio Comunale* che dovranno essere mantenuti costantemente agibili, igienizzati ed a disposizione della clientela.

ART. 69 *Obbligo di vendita*

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del Codice Civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

ART. 70 *Pesatura delle merci e disciplina degli involucri*

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce e alla vista del compratore.

Gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservare le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, ai sensi delle vigenti norme.

ART. 71 *Vendita del pane*

Il pane deve essere venduto a peso.

Nei locali di vendita, il pane deve essere conservato al riparo dalla polvere, dalle mosche e fuori dal contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente pulite e con tanti scomparti separati quante sono le qualità di pane messo in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

È vietata la vendita del pane in forma ambulante. La consegna del pane a domicilio dell'acquirente deve essere effettuata con idonei involucri di carta, cellophane, sacchetti in tela, ecc., preconfezionati e chiusi nel luogo di produzione. Quando il trasporto avviene a

mezzo di veicoli, l'interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale di facile pulizia.

ART. 72 Vendita con consumo immediato

Negli esercizi di vicinato, autorizzati alla vendita di prodotti alimentari, è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione previsto dalla legge regionale 29/2007.

Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali di scelta.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme di legge vigenti.

ART. 73 Commercio all'ingrosso e al dettaglio

I commercianti all'ingrosso possono vendere soltanto ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali e ad utilizzatori in grande, intesi come comunità, convitti, cooperative di consumo, consorzi e gruppi di acquisto.

I commercianti al dettaglio possono vendere soltanto al consumatore finale.

Nello stesso locale è vietato l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio salvo quanto disposto dalla L.R. 15/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta salvo il diritto di esercitare congiuntamente negli stessi locali il commercio all'ingrosso e al dettaglio da parte di coloro che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 114/98, erano autorizzati in tal senso (art. 26, comma 2, del citato D.Lgs 114/98). Tale diritto si trasferisce al subentrante a qualsiasi titolo.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs 114/98.

ART. 74 Attività miste

Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti dettati dalle norme in materia urbanistica ed edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

ART. 75 Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di

qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

ART. 76 *Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici ed elettronici da trattenimento e da giochi da abilità.*

I titolari o gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, delle sale da gioco e dei circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuino giochi leciti o vi siano collocati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) i giochi leciti e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità sono vietati ai minori di anni 14, che non siano accompagnati da un maggiorenne;

b) nel rispetto degli orari di apertura dei citati esercizi, nei giorni feriali compresi nel periodo scolastico, è vietato ai minori di anni 16 l'esercizio di qualsiasi gioco e l'uso di qualsiasi apparecchio di cui si è detto, dalle ore 8.00 alle 17.00;

c) i predetti divieti dovranno essere resi noti mediante l'apposizione, sulla parte anteriore di ogni apparecchio, di cartelli (con fondo bianco e caratteri neri, la cui altezza non potrà essere inferiore a 3 cm), ben visibili e leggibili;

Le violazioni ai disposti del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.17bis e17ter del TULPS in quanto trattasi di violazione all'art. 9 dello stesso.

ART. 77 *Sale gioco.*

Le sale gioco autorizzate a norma della vigente normativa sono obbligate, per l'esercizio delle attività al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- possono essere aperte dalle ore 10 alle ore 22 con giornata di chiusura settimanale facoltativa,
- è vietato l'accesso ai minori di anno 14 non accompagnati da persona maggiorenne
- nel rispetto degli orari di apertura dei citati esercizi, nei giorni feriali compresi nel periodo scolastico, è vietato ai minori di anni 16 l'esercizio di qualsiasi gioco e l'uso di qualsiasi apparecchio di cui si è detto, dalle ore 8.00 alle 17.00;
- devono essere situate ad una distanza non inferiore a 300m in linea d'aria dai luoghi di culto e dalle scuole di ogni ordine e grado
- devono avere una superficie minima di 25 mq.

Nelle sale gioco devono essere esposte in luogo ben visibile l'autorizzazione amministrativa, le tariffe e la tabella dei giochi leciti.

ART. 78 *Circoli privati*

Nei circoli privati è consentito espletare attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci iscritti e tesserati, nonché l'installazione di apparecchiature da gioco automatici e semiautomatici.

Il legale rappresentante del circolo deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza nei locali del circolo stesso, la seguente documentazione:

- statuto ed atto costitutivo, regolarmente registrati
- registro dei soci, regolarmente vidimato dal legale rappresentante
- titolo autorizzativi per la somministrazione , se la stessa viene svolta
- atto di affiliazione ad enti o organizzazioni nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno

Le attività di somministrazione e le attività di gioco possono essere effettuate dalle ore 10 alle ore 24.

All'esterno del circolo non potranno essere collocate insegne o iscrizioni diverse dalla denominazione sociale dell'associazione; sulla porta d'ingresso, ben visibile dall'esterno, dovrà essere affisso cartello indicante il divieto di ingresso ai non soci.

Allo scopo di garantire il corretto sviluppo delle attività associative è consentito, ammettendo la partecipazione dei soli soci, effettuare trattenimenti danzanti o musicali nei locali del circolo; ognuno dei predetti trattenimenti andrà registrato nei libri sociali; detti trattenimenti sono consentiti, nel massimo di un numero di 12 per ciascun anno solare.

Gli organismi di vigilanza hanno facoltà d'ingresso, durante le ore di apertura del circolo, per effettuare controlli ed ispezioni.

ART. 79 *Definizione del "Valore esiguo" ai fini del commercio di cose usate.*

Ai sensi dell'articolo 247 del Regolamento d'esecuzione del TULPS,7 per valore esiguo si intende un valore massimo di € 250,00.

ART. 80 *Materiale pornografico*

È vietato porre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a m 100 da luoghi di culto, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi.

La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai punti vendita esclusivi di giornali e riviste.

E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.

ART. 79 *Mestieri girovaghi*

Non si possono esercitare, sia abitualmente sia occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dal Comune.

È vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con offerta di merci o di servizi e richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

ART.80 *Accattonaggio*

E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto ed all'interno dei cimiteri.

È altresì vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia e

in modo offensivo.

E' aggravante l'utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio, nel caso di impiego di minori si

rinvia alle disposizioni del Codice Penale.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

ART. 81 *Phone center*

Le attività di comunicazione di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 8 sono soggette oltre alle prescrizioni di legge alle seguenti limitazioni:

a) l'orario di attività può essere esercitato dalle ore 8,00 alle ore 23,00;

b) deve essere presentata al Comune apposita comunicazione che indichi gli orari prescelti di apertura e chiusura, compresi nella fascia di cui alla lettera a)

PARTE NONA

- Norme sulla tutela degli animali -

TITOLO I - Definizioni e principi generali

ART. 82 Definizioni ed ambito di applicazione

Gli articoli di cui al presente titolo e al seguente titolo II si riferiscono a tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, in tutto il territorio comunale.

Vengono in tal senso recepite le linee guida della Regione Veneto, emanate con Dgr. 272 del 6 feb. 2007, allegato A.

Si definisce:

- animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
- animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.
- animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: piccioni "domestici", topi etc. ...)
- colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza.
- fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
- allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
- commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

ART. 83 Detenzione e maltrattamento di animali

Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni,
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
- h) la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore ai 4 metri o deve disporre di un anello od altri meccanismi di scorrimento.

E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.

E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione.

Tali spazi di custodia devono:

- a) essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni;
- b) qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, creare la possibilità per gli animali di avere un rifugio dove nascondersi;
- c) tenere separati gli animali che non sono in grado di convivere con altri;
- d) riprodurre, per gli animali selvatici autoctoni ed esotici detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.

E' vietato addestrare animali per combattimenti.

E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.

E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 17/07/2004).

E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed a scopo di scommesse.

Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.

E' vietato il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà.

Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.

E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.

Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:

- a) l'aerazione del veicolo;
- b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
- c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi, tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.

Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.

E' vietato effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici.

E' vietato tosare, lavare animali o eseguire altre operazioni simili sulle aree pubbliche.

ART. 84 Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica

Gli animali selvatici quali lepri, volatili, scoiattoli, pesci ed in generale tutta la fauna autoctona in libertà costituisce un prezioso bene ambientale, patrimonio dell'intera collettività.

Tutti i cittadini sono chiamati a contribuire con i mezzi, anche educativi, a loro disposizione, alla salvaguardia di tali beni collaborando con l'autorità comunale alla prevenzione di possibili danni.

È fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 85 *Esposizione e commercializzazione di animali*

In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche.

Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario di competenza , si devono assicurare agli animali:

- a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
- b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
- c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
- d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, ed alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
- e) che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
- f) la somministrazione di cibo ed acqua in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.

Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali ed alla durata del trasporto.

E' obbligatoria la compilazione di un apposito registro di carico e scarico degli animali che possa consentire, qualora richiesto, la tracciabilità di tutti i soggetti, con particolare riferimento agli animali morti.

E' altresì vietato:

- a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti. Qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende e comunque idonea a creare un'ombra artificiale;
- b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista di terzi, o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;

- c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati.

In aggiunta a quanto sopra espresso, chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, per essere autorizzato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, deve presentare al Sindaco una apposita domanda specificando i seguenti requisiti:

- a) le generalità della persona responsabile dell'attività;
- b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
- c) che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dall'ASL di competenza che ha effettuato il sopralluogo;
- d) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

ART. 86 Mostre, fiere, esposizioni e circhi

L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'ASL, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.

E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.

La partecipazione a dette manifestazioni è consentita a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina.

In merito alle manifestazioni popolari il Comune, sentito il parere favorevole dell'ASL, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati all'art. 83 (Detenzione e maltrattamento di animali) del Regolamento.

In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

- a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;

- b) il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
- c) sia identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali, durante tutta la durata della manifestazione.

ART. 87 *Volatili*

E' vietato depositare cibo per i volatili in libertà sui davanzali, parapetti, cornicioni, ringhiere e simili prospicienti il suolo pubblico, i davanzali ed i balconi.

Analogamente, per gli uccelli in cattività, la pulizia delle gabbie deve farsi in modo che i rifiuti dei mangimi e lo stillicidio non si riversino sui balconi e davanzali altrui o sul suolo pubblico.

TITOLO II - Animali d'affezione

ART.88 *Detenzione di cani e gatti*

Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a tre oppure di gatti superiore a cinque, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, è richiesta comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

ART. 89 *Canì e strutture di ricovero*

La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, su segnalazione del corpo di Polizia Locale.

E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura del Servizio Veterinario dell'ASL o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.

Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio che, qualora vi sia contatto molto ravvicinato con altre persone, non sia più lungo di 1,5-2 m oppure, se lasciati liberi, muniti di idonea museruola, secondo quanto riportato nell'art. 35 (Giardini e parchi pubblici) del Regolamento.

Per cani di razza a rischio aggressività, di cui all'elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006, riportato nell'Allegato 2 del Regolamento, è fatto obbligo al proprietario o detentore applicare sia corto e solido guinzaglio di lunghezza non superiore ad 80 cm,, sia idonea museruola.

Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria, è consentito detenere cani legati alla catena, purché questa sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere

consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, usati in particolare nella fase dell'addestramento, che provocano effetti di dolore nei cani.

Per i cani custoditi in recinto, purché in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla seguente Tabella 1, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile.

In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui venga consentita all'animale un'adeguata possibilità di movimento ed esercizio fisico.

Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 06 febbraio 2003, recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n. 358, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono riportate in tabella 1.

Peso del cane [kg]	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane [m ²]	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane [m ² /cane]	
		fino a 3 cani	oltre 3 cani
≤10	1,00	1,50	1,00
11 - 30	1,50	2,00	1,50
>30	2,00	2,50	2,00

Tabella 1

Tali requisiti si applicano anche alle attività di commercio con esclusione delle toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 90 Doveri dei proprietari di cani

Il presente articolo, disciplina il comportamento dei proprietari dei cani, fatta salva l'eventuale regolamentazione della materia mediante atti e provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero della Sanità o dalla Regione Veneto.

I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia devono:

- a) evitare in ogni caso, che essi sporchino con deiezioni il suolo pubblico, le aree private ad uso pubblico;

- b) dotarsi di paletta e sacchetto igienico per la raccolta degli escrementi, quando conducono cani;
- c) evitare, con le opportune misure necessarie, il disturbo alla quiete pubblica e privata, specie nelle ore serali e notturne, causato dall'abbaiare o latrare dei cani custoditi in abitazioni e giardini privati, stabilimenti, esercizi commerciali e pubblici, magazzini, cortili;
- d) per cani di razza di cui all'elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 riportato all'Allegato 2 del Regolamento, vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

ART. 91 Gatti e colonie feline

Si intende per "gatto libero" il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.

I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 ed, ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.

Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Per quanto concerne le colonie feline:

- a) spetta all'ASL di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l'identificazione delle colonie stesse;
- b) previo accordo con i Servizi Veterinari dell'ASL, gli enti, le associazioni iscritti all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
- c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

ART. 92 Pet-therapy

Tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 3/2005 che disciplina le terapie complementari fornendo le disposizioni per l'applicazione e la formazione degli operatori in materia di pet-therapy, e la D.G.R. di attuazione del 18 marzo 2005, n. 962, il Comune predispone iniziative ed attività con la finalità di:

- a) promuovere ed agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy.

- b) agevolare l'accesso degli animali in tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, soprattutto qualora utilizzati come accompagnamento dei disabili.

TITOLO III - Norme per l'igiene e la sicurezza

ART. 93 *Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali*

I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all'ASL competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'ASL competente.

ART. 94 *Avvelenamenti e trappole*

E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in luoghi ai quali possano accedere animali, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche.

Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite secondo quanto stabilito all'art. 28 (Trattamenti antiparassitari e derattizzazione) del Regolamento.

I medici veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario competente per territorio, che provvederà a comunicarli all'Amministrazione Comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

ART. 95 *Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione*

Il Reg. CE/1774/2002 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGR 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.

Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

I cimiteri per gli animali d'affezione:

- a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
- b) I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente ASL per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica.
- c) Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. 60/93.

ART. 96 *Animali sinantropi*

Per animale sinantropo si intende quell'animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: piccioni "domestici", topi etc....).

Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura ed, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

Per l'allontanamento di piccioni, in ambiente urbano, è consentito l'utilizzo di dispositivi standard forniti da ditte specializzate nel settore.

Nel caso di piccioni o simili presenti in sottotetti, sottogrondaie, marmetti delle finestre, antenne televisive, antenne paraboliche, insegne, comignoli o simili che recano disturbo per la quiete pubblica, è fatto obbligo al proprietario dell'immobile adottare le misure più idonee, fra le consentite, all'allontanamento dei volatili.

ART. 97 *Percorrenza di strade pubbliche con animali*

Ai greggi e alle mandrie non è consentito il passaggio nelle strade dei centri urbani se non si tratti dell'unica via percorribile e sia stata data comunicazione alla Polizia Locale.

Tutti gli altri animali devono essere condotti o trasportati nei luoghi aperti al pubblico secondo quanto specificato dal Codice della Strada e dalle leggi in materia e comunque in modo tale da non intralciare la circolazione ed evitare pericolo a persone, cose e agli animali stessi.

Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

La circolazione dei veicoli a trazione animale è disciplinata dall'art. 183 del Codice della Strada. In caso di deiezioni degli animali è obbligo dei proprietari o del/dei conducenti ripulire la sede stradale.

ART. 98 *Animali pericolosi*

Animali pericolosi non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e alle cose, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

E' vietato su tutto il territorio comunale, al di fuori della privata abitazione, condurre o esibire rettili o animali esotici pericolosi o che incutano timore o paura alla loro vista, fatto salvo apposito permesso rilasciato dal Sindaco in occasione di particolari manifestazioni o simili.

TITOLO IV - Norme per la detenzione di animali da reddito in zone urbane

ART. 99 *Animali da reddito in allevamento a carattere familiare*

Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti...).

Nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è vietato.

In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell'Azienda ULSS competente, a seguito di richiesta alla stessa, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS, sotto la propria responsabilità:

- a) che si tratti di animali di piccole dimensioni, non rumorosi, che non rechino disturbo agli abitanti delle case vicine e che rientri nelle categorie riportate in tabella 2;
- b) che non producano forti odori da arrecare disturbo agli abitanti delle case vicine;
- c) che gli animali siano tenuti in idoneo recinto chiuso;
- d) che il recinto sia situato in un raggio non inferiore a 50 metri dai confini dell'area di proprietà, o di uso legittimo del detentore;
- e) che sia preventivamente identificato ed autorizzato il numero di animali da allevare in base al valore attribuito ad ogni singola unità secondo quanto riportato in tabella 2.

La somma complessiva dei valori non potrà essere maggiore di 40.

Tipo di ANIMALE	VALORE per singola unità
Faraone	2

Pollame	2
Coniglio	2
Tacchini	15
Palmipedi	15
Piccioni	0,4 (max 25 capi)

Tabella 2.

- f) che gli animali non siano tenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi;
- g) che venga fatta obbligatoriamente un efficace trattamento di disinfestazione contro mosche e insetti;

PARTE DECIMA

Disposizioni aggiuntive

ART. 100 Caravan, autocaravan, tende, carri abitazioni e accampamenti

In tutto il territorio comunale, salvo nelle aree appositamente destinate, è vietata la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere, oltre le 24 ore.

Qualora non esistano e non siano disponibili le aree di cui al comma 1, il Sindaco potrà vietare la sosta per pernottamento in determinate località o vie del Comune.

Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private.

La sosta dei caravan, auto-caravan e auto abitazione dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

Qualora la presenza delle persone con i mezzi di cui al comma 3, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, può essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone, non iscritte nelle liste anagrafiche, abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose. Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva la facoltà di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del vigente Codice Penale.

ART. 101 Cortei e cerimonie

1Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima delle cerimonie stesse. Gli organizzatori dovranno sottostare ad eventuali disposizioni impartite in

merito dai funzionari della Polizia Locale.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

PARTE UNDICESIMA

Disposizioni finali

ART. 102 Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 applicando le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla tabella allegata sub _____.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.

ART. 102 bis Attività di pulitura a secco, lavanderia, stireria, tintoria e lavanderia a gettone

Le norme contenute nel presente articolo si applicano, per gli aspetti inerenti l'igiene e la sanità pubblica, a tutte le attività di lavanderia ad umido e/o a secco, di tintoria, di stireria, di lavanderie a gettone, fermo restando l'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'attività.

La manipolazione degli indumenti dovrà essere effettuata con il rispetto delle norme igieniche più elementari, mantenendo una netta separazione tra gli abiti sudici e quelli già lavati.

Gli indumenti lavati non dovranno essere sottoposti a stiratura se non dopo un congruo intervallo di tempo e ciò al fine di assicurare la totale eliminazione dagli stessi di qualsiasi traccia di solvente.

Nei locali di lavoro è vietato tenere apparecchi a fuoco diretto (stufe a legno, gas, kerosene, ecc.) a resistenze elettriche scoperte ed in genere sostanze accese di qualsiasi natura, onde evitare che i vapori del solvente possano decomporsi dando origine a composti tossici.

E' vietato l'esercizio di tutte le attività di lavanderia ad umido e/o a secco, di tintoria, di stireria, di lavanderie a gettone, tra le ore 22,00 e le ore 06,00 del giorno seguente.

E' vietato tenere solventi in recipienti scoperti, compiere qualsiasi operazione di lavaggio all'aperto, in cortili o sotto tettoie e di fumare nei locali del laboratorio.

E' fatto obbligo di munire tutti i flaconi, bottiglie e contenitori di solventi di etichette chiaramente visibili ed indicanti il liquido o sostanza contenuti e la loro pericolosità.

I locali adibiti all'esercizio dell'attività devono corrispondere alle condizioni ed alle caratteristiche previste dal vigente Regolamento Edilizio Comunale

Eventuali condotti per l'invio all'esterno dell'aria dei locali dove sono svolte le attività nonché dell'aria in uscita dagli impianti in genere, dovranno essere installati in modo tale da escludere danno o molestie al vicinato. E' vietata la loro immissione in locali chiusi, cortili interni, canne fumarie comuni, canali e fognature.

E' vietato lo scarico diretto dei solventi e dei prodotti di tintoria in forma liquida (acqua di contatto) o gassosa e la loro immissione in atmosfera, nei corsi d'acqua e nelle fognature stradali, senza che gli stessi siano stati sottoposti ad idoneo trattamento di depurazione, in conformità alle disposizioni contenute nella autorizzazione comunale allo scarico.

La stiratura e la smacchiatura manuale con l'utilizzo di solventi, dovranno essere effettuate sotto aspirazione forzata dei vapori (a mezzo filtrazione) con espulsione all'esterno.

L'ambiente di lavoro dev'essere predisposto in modo da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi di rischio o di nocività.

E' fatto obbligo al titolare del laboratorio di curare la manutenzione delle apparecchiature di lavaggio, in modo che non abbiano a verificarsi perdite del solvente allo stato liquido o gassoso. A tal fine dovrà essere effettuato un periodico controllo degli apparecchi, delle tubazioni e dei giunti.

I solventi, i fanghi di risulta e gli altri residui contenenti solventi dovranno essere conservati in recipienti a tenuta, etichettati secondo normativa in vigore, e depositati in un luogo idoneo, indicato dallo stesso titolare.

Gli agenti incaricati della vigilanza e il personale della locale ULSS sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

I titolari di laboratori dovranno ottemperare alle prescrizioni che, caso per caso, potrà dare il Sindaco, in materia di tutela della salute pubblica, su proposta dei competenti Servizi.

Qualora l'attività produca fastidi o molestie al vicinato mediante l'emissione di odori, vapori, gas nauseanti, sulla scorta degli accertamenti eseguiti dagli agenti della Polizia Locale incaricati della vigilanza e/o dal personale dell'ULLSS e/o dell'ARPAV, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste, potranno essere adottati dal Responsabile del Servizio competente provvedimenti atti ad prevenire o impedire il fastidio o la molestia, assicurando la loro esecuzione ed efficienza.

ART. 103 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
- b) ripristinare lo stato dei luoghi;

- c) rimuovere le opere abusive nel caso di danneggiamento di manufatti o di occupazione di spazi abusivi,
- d) risarcire eventuali danni complementari (diretti e/o indiretti).

ART. 103 Sanzione accessoria della sospensione e della revocadelle autorizzazioni e/o concessioni

Fatte salve le disposizioni previste dal Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal Regolamento fino al momento del loro adempimento.

La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta trascorsi i quali in caso di mancato adempimento l'autorizzazione o concessione è revocata.

ART. 104 Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'art. 5 del Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 102 del Regolamento

ART. 105 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Classificazione delle industrie ed attività insalubri:

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;

La seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

A) Sostanze chimiche

Fasi interessate dell'attività industriale

1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati - produzione
2. Acetilene - produzione
3. Acetone - produzione
4. Acido acetico - produzione
5. Acido benzoico - produzione
6. Acido bromidrico - produzione, impiego, deposito
7. Acido cianidrico - produzione, impiego, deposito
8. Acido cloridrico - produzione, impiego, deposito
9. Acido fluoridrico - produzione, impiego, deposito
10. Acido formico - produzione, impiego, deposito
11. Acido fosforico - produzione
12. Acido nitrico - produzione, impiego, deposito
13. Acido ossalico - produzione
14. Acido picrico - produzione, impiego, deposito
15. Acido solfidrico - produzione, impiego, deposito
16. Acido solforico - produzione, impiego, deposito
17. Acqua ossigenata, perossidi e persali - produzione
18. Acqua regia - produzione
19. Acrilamide - produzione, impiego
20. Allumina - produzione, impiego, deposito
21. Alluminio - produzione, deposito, polveri
22. Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
23. Amine - produzione, impiego, deposito
24. Amino-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
25. Ammoniaca - produzione, impiego, deposito
26. Anidride acetica - produzione, impiego, deposito
27. Anidride carbonica - produzione
28. Anidride fosforica - produzione, impiego
29. Anidride ftalica - produzione, impiego, deposito
30. Anidride maleica - produzione, impiego, deposito
31. Anidride solforosa - produzione, impiego, deposito
32. Antimonio e composti - produzione, impiego
33. Argento - produzione
34. Arsenico e composti - produzione, impiego
35. Benzolo ed omologhi - produzione, impiego
36. Berillio e composti - produzione, impiego
37. Boro trifluoruro - produzione, impiego, deposito
38. Bromo - produzione, impiego, deposito
39. Bromuri alcalini - produzione
40. Cadmio e composti - produzione, impiego
41. Calcio ossido - produzione
42. Calcio carburo - produzione

43. Calcio cianamide - produzione
44. Calcio nitrato - produzione
45. Carbonile cloruro (fosgene) - produzione, impiego
46. Carbonio solfuro - produzione, impiego, deposito
47. Ciano-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
48. Cianogeno (composti del) - produzione, impiego, deposito
49. Cianuri - produzione, impiego, deposito
50. Cicloesile acetato - produzione, impiego, deposito
51. Clorati e perclorati di sodio e di potassio - produzione, impiego, deposito
52. Cloriti - produzione
53. Cloro - produzione, impiego, deposito
54. Cloro biossido - produzione, impiego, deposito
55. Cloropicrina - produzione, impiego, deposito
56. Cobalto e composti - produzione, impiego
57. Cromo e composti - produzione, impiego
58. Dietil-solfuro - produzione, impiego, deposito
59. Dimetil-solfuro - produzione, impiego, deposito
60. Esteri acrilici e metacrilici - produzione, impiego
61. Etere cianocarbonico - produzione, impiego, deposito
62. Etere etilico - produzione, impiego, deposito
63. Etilene ossido - produzione, impiego, deposito
64. Etilsopropilsolfuro - produzione, impiego, deposito
65. Fenolo e clorofenoli - produzione, impiego
66. Fluoro - produzione, impiego, deposito
67. Fosforo - produzione, impiego, deposito
68. Fosforo, derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
69. Furfurolo - produzione
70. Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
71. Gesso - produzione
72. Glicerina - produzione
73. Glucosio - produzione
74. Idrogeno - produzione, impiego, deposito
75. Idrogeno fosforato - produzione, impiego, deposito
76. Iodio - produzione
77. Ipocloriti, conc. C1 attivo 10% - produzione
78. Isonitrili - produzione, impiego
79. Magnesio - produzione, impiego
80. Manganese e composti - produzione, impiego
81. Mercaptani - produzione, impiego, deposito
82. Mercurio e composti - produzione, impiego
83. Metile bromuro - produzione, impiego, deposito
84. Metile cloruro - produzione, impiego, deposito
85. Metile solfato - produzione, impiego, deposito
86. Naftalina - produzione
87. Nerofumo (nero di carbone) - produzione
88. Nichel e composti - produzione, impiego
89. Nitrocomposti organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
90. Nitrocellulosa - produzione, impiego, deposito
91. Nitroglicerina ed altri esteri nitrici di polialcooli - produzione, impiego, deposito
92. Osmio e composti - produzione, impiego
93. Piombo e composti - produzione, impiego
94. Piombo-alcili (tetraetile e tetrametile) - produzione, impiego, deposito
95. Policlorobifenili e policloroterfenili - produzione, impiego, deposito
96. Potassio - produzione, impiego, deposito
97. Potassio idrossido - produzione
98. Propilene ossido - produzione, impiego, deposito
99. Rame - produzione, metallurgia
100. Silicio - produzione
101. Sodio - produzione, impiego, deposito
102. Sodio carbonato - produzione
103. Sodio idrossido - produzione

104. Sodio solfuro - produzione
105. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti - produzione, impiego
106. Solfoderivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
107. Sostanze chimiche classificate come pericolose dal decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Produttori di olio delle sanse - produzione, impiego, deposito
108. Sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 (non comprese in altre voci) - produzione, impiego, deposito
109. Stagno - produzione
110. Tallio e composti - produzione, impiego
111. Tetraidrotiofene - produzione, impiego, deposito
112. Titanio biossido - produzione
113. Vanadio e composti - produzione, impiego
114. Zinco e composti - produzione, impiego
115. Zolfo - produzione, impiego, deposito
116. Zolfo dicloruro - produzione, impiego, deposito

B) Prodotti e materiali

1. Abrasivi - produzione di abrasivi naturali e sintetici
2. Accumulatori - produzione
3. Acetati di olio di flemma - produzione
4. Agglomerati di combustibili in genere - preparazione
5. Aggressivi chimici - produzione, deposito
6. Agrumi, frutta, legumi - deposito con trattamento mediante gas
7. Alcoolici - produzione
8. Aldeidi - produzione
9. Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono - produzione, impiego
10. Amido e destrina - produzione
11. Antibiotici - produzione
12. Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni) - produzione, formulazione
13. Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi - distillazione, preparazione, lavorazione
14. Benzina (vedi idrocarburi)
15. Bozzoli - lavorazione, impiego
16. Budella - lavorazione, impiego, deposito
17. Calce - produzione
18. Calcestruzzo - produzione centralizzata di impasti
19. Canapa - trattamento, lavorazione
20. Carbone animale - produzione
21. Carbone attivo - produzione
22. Carni e prodotti della pesca - lavorazione, conservazione
23. Carte e cartoni - produzione, recupero
24. Cartoni - catramatura, bitumatura con resine a solvente organico
25. Cascami di legno - lavorazione con colle animali e resine sintetiche
26. Catalizzatori - produzione, impiego, rigenerazione
27. Catrame - produzione, frazionamento
28. Cavi e fili elettrici - smaltatura
29. Cellulosa rigenerata - produzione
30. Celluloide - produzione, lavorazione
31. Cellulosa acetati ed altri esteri della cellulosa - produzione
32. Cellulosa e paste cellulosiche - produzione
33. Cementi - produzione
34. Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane - produzione
35. Coke - produzione
36. Colle e gelatine animali e sintetiche - produzione
37. Collodio - produzione
38. Cloranti - produzione, impiego
39. Compensati, truciolati, paniforti - produzione
40. Concianti naturali e sintetici - produzione, preparazione
41. Concimi chimici - produzione, formulazione
42. Concimi da residui animali e vegetali - preparazione

43. Conserve, semiconserve ed estratti alimentari animali e vegetali - produzione
44. Cosmetici - produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
45. Detergenti - produzione
46. Disinfestanti e insetticidi per uso domestico, civile e veterinario, soggetti a registrazione come presidi medico-chirurgici - produzione, formulazione
47. Ebanite - produzione
48. Elettrodi di grafite - produzione
49. Erbicidi (non compresi in altre voci) e fitoregolatori - produzione, formulazione
50. Esplosivi - produzione, manipolazione, deposito
51. Estratti d'organo - produzione
52. Farmaceutici - produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
53. Fecole - produzione
54. Fenoplasti - produzione, lavorazione
55. Ferro, ghisa, acciaio - produzione
56. Ferro-silicio ed altre ferroleghie - produzione
57. Fiammiferi - produzione
58. Fibre chimiche - produzione
59. Fibre tessili - filatura, tessitura
60. Filati (vedi tessuti)
61. Formaggi - produzione
62. Gas compressi, liquefatti - produzione, deposito presso produttori e grossisti
63. Gas illuminante - produzione
64. Gas povero (gas misto) - produzione
65. Gomma naturale - vulcanizzazione, altri trattamenti chimici
66. Gomma sintetica - produzione, lavorazione
67. Grafite artificiale - produzione
68. Grassi ed acidi grassi - grassi: estrazione, lavorazione di grassi animali e vegetali (con l'esclusione della prima spremitura delle olive per la produzione dell'olio vergine di oliva); acidi grassi: produzione, lavorazione (saponificazione, distillazione)
69. Grassi idrogenati - produzione
70. Idrocarburi - frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione)
71. Inchiostri - produzione
72. Intermedi per coloranti - produzione
73. Lana - carbonizzo con acidi
74. Leghe metalliche - produzione
75. Legno - distillazione, trattamento per la conservazione
76. Lino - trattamento, lavorazione
77. Linoleum - produzione
78. Lucidi per calzature - produzione
79. Mangimi semplici di origine animale - preparazione intermedia, produzione
80. Materie plastiche - produzione di monomeri, di intermedi; produzione di resine per polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione; trasformazione (con esclusione delle lavorazioni meccaniche a freddo)
81. Metalli (quelli non già considerati come singola voce) - lavorazione dei minerali per la separazione, raffinazione di metalli
82. Metalli - fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio, tranciatura, altri trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero, smaltatura
83. Minerali e rocce - macinazione, frantumazione
84. Minerali non metallici - lavorazione, trasformazione
85. Minerali solforati - arrostitimento
86. Oli di flemma (acetati di) - produzione
87. Oli essenziali ed essenze - produzione, lavorazione, deposito
88. Oli minerali - lavorazione, rigenerazione
89. Oli sintetici - produzione, lavorazione, rigenerazione
90. Opoterapici (vedi estratti d'organo)
91. Ossa e sostanze cornee - deposito, lavorazione, impiego
92. Pelli fresche - deposito, trattamenti
93. Peltro (vedi leghe metalliche)
94. Pergamena e pergamina - produzione
95. Pigmenti metallici - produzione
96. Pitture e vernici - produzione, miscelazione, confezionamento
97. Piume, mezze piume e piumini - deposito e trattamenti di materiale grezzo

98. Pneumatici - produzione, ricostruzione
99. Resine sintetiche (vedi materie plastiche)
100. Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento
101. Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni - trattamento, lavorazione, deposito
102. Sangue animale - lavorazione
103. Sanse - estrazione con solventi
104. Saponi (vedi grassi ed acidi grassi)
105. Sardigne
106. Scisti (vedi asfalti)
107. Seta - preparazione
108. Smalti e lacche (non comprese in altre voci) - produzione, miscelazione, confezionamento
109. Solventi alogenati - produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco), deposito, miscelazione, confezionamento
110. Tabacchi - manifattura
111. Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici) - produzione, formulazione
112. Tessuti (filati) - catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione con resine e solvente organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione, stampa
113. Torba - lavorazione
114. Vetro - produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche, vetri ottici
115. Vinacce - lavorazione

C) Attività industriali

1. Allevamento di animali
2. Stalla sosta per il bestiame
3. Mercati di bestiame
4. Allevamento di larve ed altre esche per la pesca
5. Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione
6. Carpenterie, carrozzerie, martellerie
7. Centrali termoelettriche
8. Concerie
9. Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali)
10. Distillerie
11. Filande
12. Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia
13. Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività
14. Inceneritori
15. Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci
16. Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali
17. Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura
18. Motori a scoppio: prova dei motori
19. Petrolio: raffinerie
20. Salumifici con macellazione
21. Scuderie, maneggi
22. Smerigliatura, sabbiatura
23. Stazioni di disinfestazione
24. Tipografie con rotative
25. Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
26. Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere
27. Zincatura per immersione in bagno fuso
28. Zuccherifici, raffinazione dello zucchero

Parte II INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE

A) Sostanze chimiche

Fasi interessate soglia quantitativa

1. Acido citrico - produzione
2. Acido lattico - produzione
3. Acido salicilico - produzione
4. Acido tartarico - produzione
5. Allume - produzione
6. Alluminio solfato - produzione
7. Bario idrossido - produzione
8. Bario perossido - produzione
9. Calcio citrato - produzione
10. Zinco e composti - produzione con processo elettrolitico

B) Materiali e prodotti

1. Abrasivi fabbricazione di mole e manufatti
2. Accumulatori - carica (con esclusione delle officine di elettrauto)
3. Aceto - produzione, deposito
4. Alluminio - lavorazione
5. Benzina (vedi idrocarburi)
6. Bevande fermentate - produzione
7. Bianco di zinco - produzione
8. Cacao e surrogati - torrefazione
9. Caffè e surrogati - torrefazione
10. Noccioline - tostatura
11. Calzature di cuoio - produzione
12. Candele di cera, stearina, paraffina e simili - produzione
13. Cappelli - produzione
14. Cartoni per confezioni di valigie ed altro - lavorazione
15. Cementi - produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento-amianto contemplato alla voce amianto nella parte 1-B)
16. Ceralacca - produzione
17. Compensati, truciolati, paniforti - lavorazione
18. Componenti elettronici e circuiti stampati - produzione
19. Cosmetici - formulazione
20. Cotone - trattamenti, lavorazioni con esclusione della filatura e tessitura
21. Cremore di tartaro - produzione
22. Cuoio rigenerato - produzione
23. Detergenti - formulazione
24. Farmaceutici - formulazione
25. Fecce di vino - essiccazione
26. Formaggi - deposito
27. Frutta e verdura - deposito
28. Grassi e acidi grassi - grassi: deposito; acidi grassi: lavorazioni non contemplate nella prima classe e deposito
29. Idrocarburi - servizi stradali di sola distribuzione
30. Juta - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
31. Kapok - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
32. Laminati plastici - lavorazioni meccaniche a freddo
33. Lana - preparazione e purificazione
34. Lana meccanizzata - lavorazione
35. Lanolina - produzione
36. Laterizi - produzione
37. Legno - ionizzazione
38. Liscivia da bucato - produzione
39. Magnesio - lingottatura in sali fusi
40. Mangimi semplici di origine vegetale, e mangimi composti, integrati e non - produzione, deposito
41. Mangimi semplici di origine animale e chimico industriale - deposito
42. Materie plastiche - lavorazioni meccaniche a freddo
43. Pegamoide - produzione
44. Pelli animali - lavorazione, impiego per la produzione di pennelli, feltri e affini
45. Pelli conciate - rifiniture

46. Piume, mezze piume e piumini - lavorazione, deposito di materiale, di materiale bonificato
47. Profumi - preparazioni
48. Resine e lattici naturali non compresi in altre voci - preparazioni
49. Riso - lavorazione
50. Semi (non compresi in altre voci) - torrefazione
51. Specchi - produzione
52. Stracci - cernita, deposito
53. Sughero - lavorazione
54. Taffetà, cerate, tele cerate - produzione

C) Attività industriali

1. Calderai
2. Candeggio
3. Cantine industriali
4. Decaffeinizzazione
5. Falegnamerie
6. Fonderie di seconda fusione
7. Friggitorie
8. Impianti e laboratori nucleari: laboratori a medio e basso livello di attività
9. Lavanderie a secco
10. Macinazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali
11. Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci
12. Salumifici senza macellazione
13. Stazioni di disinfezione
14. Stazioni di servizio per automezzi e motocicli
15. Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci
16. Tipografie senza rotative
17. Vetriere artistiche

ALLEGATO 2

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività.

American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estrella;
Dogo Argentino;
Fila brasileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.

ALLEGATO 3

Tab. 1 - Scala Beaufort (Velocità del vento ad una altezza di 10 m su terreno piatto)

grado	velocità (km/h)	tipo vento	di velocità (nodi)	caratteri	velocità (m/s)
0	0 - 1	calma	0 - 1	il fumo ascende verticalmente; il mare è uno specchio.	< 0.3
1	1 - 5	bava vento	di 1 - 3	il vento devia il fumo; increspature dell'acqua.	0.3 - 1.5
2	6 - 11	brezza leggera	4 - 6	le foglie si muovono; onde piccole ma evidenti.	1.6 - 3.3
3	12 - 19	brezza	7 - 10	foglie e rametti costantemente agitati; piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi.	3.4 - 5.4
4	20 - 28	brezza vivace	11 16	-il vento solleva polvere, foglie secche, i rami sono agitati; piccole onde che diventano più lunghe.	5.5 - 7.9
5	29 - 38	brezza tesa	17 21	-oscillano gli arbusti con foglie; si formano piccole onde nelle acque interne; onde moderate allungate.	8 - 10.7
6	39 - 49	vento fresco	22 27	-grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici; si formano marosi con creste di schiuma bianca, e spruzzi.	10.8 13.8
7	50 - 61	vento forte	28 33	-interi alberi agitati, difficoltà a camminare contro vento; il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie.	13.9 17.1
8	62 - 74	burrasca moderata	34 40	-rami spezzati, camminare contro vento è impossibile; marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi.	17.2 20.7
9	75 - 88	burrasca forte	41 47	-camini e tegole asportati; grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la visibilità.	20.8 24.4
10	89 - 102	tempesta	48 55	-rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni; enormi ondate con lunghe creste a pennacchio.	24.5 28.4
11	103 - 117	fortunale	56 63	-raro, gravissime devastazioni; onde enormi ed alte, che possono nascondere navi di media stazza; ridotta visibilità.	28.5 32.6
12	oltre 118	uragano	64 +	distruzione di edifici, manufatti, ecc.; in mare la schiuma e gli spruzzi riducono assai la visibilità.	32.7 +

La velocità del vento viene misurata con l'anemometro, ed espressa in km/h e viene descritta dalla scala di Beaufort, che prende il nome dall'ammiraglio britannico **Francis Beaufort** (Navam 1774-1857) addetto al servizio idrografico. Egli nel 1806 propose una scala per la classificazione della forza del vento in 13 gradi, che venne poi adottata dall'ammiragliato britannico nel 1838 ed in seguito al 1874 dal resto del mondo.

1 kn	= 1.852 km/h
1 kn (UK)	= 1.85318 km/h
1 m/s	= 0.508 (100 feet min.)
100 feet min.	= 1.9685 m/s